

dossier

XIX Legislatura

Agosto 2023

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare

Atto del Governo n. 56



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 70



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 90

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 (Modifiche a ulteriori disposizioni legislative)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 (Abrogazioni)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)</i>	<i>6</i>

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	56	
Titolo breve:	Istituti della rappresentanza militare	
Riferimento normativo:	Articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 della Legge 28 aprile 2022, n.46	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	3 ^a Affari esteri e difesa e 5 ^a Bilancio	IV Difesa e V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

La legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*», ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, estesi a diciotto mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie:

- particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali [decreto legislativo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per Pubblica Amministrazione, sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16];
- coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati all'articolo 16, comma 1, della legge:
 - abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [lettera a)];
 - novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [lettera b)];
 - modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 [lettera c)];
 - semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate

e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività [lettera *d*]);

- istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera *e*]).

Il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 16, comma 1, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) interviene sul libro secondo del COM, disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 286, 287, 294, 296 e 297, in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti vigenti per i pareri e le intese al Consiglio centrale della rappresentanza militare e agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

Parimenti, il comma 2 interviene sull'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate disponendo, in analogia all'intervento di cui al comma 1, la sostituzione del riferimento vigente per il parere al Consiglio centrale con le Associazioni.

Il comma 3 reca le seguenti modifiche al libro quarto:

- la lettera *a*) integra l'articolo 875, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste;
- le lettere *b*) inserisce l'articolo 904-*bis*, allo scopo di disciplinare la nuova posizione di stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita. In particolare, si prevede che il periodo in aspettativa sindacale:
 - *a*) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
 - *b*) non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza;
 - *c*) dà diritto alla contribuzione figurativa;
- la lettera *c*) inserisce l'articolo 913-*bis* allo scopo di disciplinare la nuova posizione di stato giuridico del distacco sindacale; il periodo in distacco sindacale:
 - *a*) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

- b) dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
- c) non è valido ai fini della maturazione della licenza
- la lettera d) sopprime l'articolo 980 riguardante la mera individuazione dell'articolo che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare;
- la lettera e), modifica l'articolo 1470 – *Libertà di riunione*, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46;
- la lettera f) integra l'articolo 1475 – *Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero*, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del libro IV [nel quale sono confluite le disposizioni di cui alla legge n. 46] e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge;
- la lettera g) sostituisce la rubrica del titolo IX – capo III – *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 [riguardanti la Rappresentanza militare] con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola;
- la lettera i) sostituisce l'articolo 1476 – *Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare*, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di:
 - limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo “assoluto”;
 - consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in “ausiliaria” espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1.

L'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 è aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46;

- la lettera l) introduce gli articoli 1476-bis – *Principi generali*, 1476-ter – *Competenze* e 1476-quater – *Limitazioni*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge delega;
- la lettera m) inserisce il titolo di una nuova sezione: «Sezione II - Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»;
- la lettera n) sostituisce l'articolo 1477 – *Costituzione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge delega;
- la lettera o) introduce gli articoli 1477-bis – *Articolazioni periferiche* e 1477-ter – *Cariche direttive*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge;
- la lettera p) inserisce la Sezione III – *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale* all'interno della quale sono state inserite le disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite;
- la lettera q), sostituisce l'articolo 1478 – *Rappresentatività*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge, ad eccezione delle disposizioni transitorie di cui al comma 5, le quali, per la loro natura, sono state recepite nell'articolo 2257-ter [introdotto dal comma 4, lettera c), del presente articolo] recante *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*;
- la lettera r) sostituisce l'articolo 1479 – *Procedure di contrattazione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge;

- la lettera *s*) inserisce gli articoli 1479-*bis* – *Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive* e 1479-*ter* – *Obblighi informativi*, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge;
- la lettera *u*) sostituisce l'articolo 1480 – *Svolgimento dell'attività sindacale*, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge;
- la lettera *v*) inserisce gli articoli 1480-*bis* – *Diritto di assemblea*, 1480-*ter* – *Informazione e pubblicità* e 1480-*quater* – *Finanziamento e trasparenza dei bilanci*, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge;
- la lettera *aa*) sostituisce l'articolo 1481 – *Giurisdizione* che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge agli articoli 3, comma 6 (controversie relative al provvedimento di cancellazione dall'albo ministeriale), 10, comma 4 (controversie relative al diritto di assemblea) e 17 commi 1, 2, 3, 4, e 8;
- la lettera *bb*) sostituisce l'articolo 1482 – *Tentativo di conciliazione* al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate a tale specifica materia, in particolare, i commi 4, 5 6 e 7;
- la lettera *cc*) inserisce l'articolo 1482-*bis* – *Commissioni di conciliazione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge;
- la lettera *dd*) integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-*bis* *Distacco sindacale* e del titolo IX – *Capo III Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere *c*) e *g*) si applicano al personale della Guardia di finanza;
- le lettere *ee*) e *ff*) dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinquies* *Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale* e 2209-*octies* *Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare*, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- la lettera *gg*) sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul libro nono, introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare:

- la lettera *b*) sostituisce l'articolo 2257 – *Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge. In particolare, il comma 2 della citata disposizione, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra rappresentanza militare e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede che fino alla data del 27 maggio 2022, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare le funzioni attribuite alle associazioni rappresentative dalle disposizioni del presente decreto (segnatamente dagli articoli 286, comma 3-*bis*, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-*quinquies*, comma 5, 2209-*octies*, comma 1, nonché dall'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119).
- la lettera *c*) introduce:
 - l'articolo 2257-*bis* – *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la

- Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari;
- l'articolo 2257-ter – *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo:
 - 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge;
 - 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

Articolo 2 ***(Modifiche a ulteriori disposizioni legislative)***

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare:

- i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- il comma 5 modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- il comma 6 reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46;
- il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

Articolo 3 **(Abrogazioni)**

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare poiché contengono modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie che non è opportuno riassetare [segnatamente l'articolo 1, comma 1, 5, comma 5, 11, comma 3, lettera *b*), 17, comma 3, 19, comma 2] o deleghe al Governo [segnatamente l'articolo 9, commi 15, 16, 17 e 18, 16, commi 1, 2, 5 e 6).

Articolo 4 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un provvedimento volto al riassetto delle disposizioni di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Al riguardo, nulla da osservare posto che si tratta di norme in gran parte riproduttive della legislazione vigente.

Infatti, le norme potenzialmente di rilievo finanziario come l'istituzione dell'albo delle associazioni presso il Ministero della difesa e presso il Ministero dell'economia e le attività di accertamento di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo attribuite ai ministeri; l'esenzione dall'imposta di bollo dei contributi sindacali; l'istituzione presso i due ministeri di commissioni di conciliazione per la risoluzione in via bonaria di controversie, sono già previste dalla legge n. 46 del 2022.

Anche sull'articolo 1, comma 2, lettere *b*) e *c*), in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa e del distacco sindacale che dà diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni, si ricorda che la legge citata ha già previsto tali figure e che ha rinviato ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, legge 46/2022).